

Tale notifica è radicalmente nulla (Cass., sent. n. 19001/10), ma la nullità è stata sanata per raggiungimento dello scopo ai sensi dell'ultimo comma dell'art. 156 c.p.c.

Allo scopo si evidenzia che la *ratio* dell'art. 82 del r.d. 22 gennaio 1934 n. 37 risiede nell'evitare di imporre alla controparte l'onere di una notifica più complessa e costosa se svolta al di fuori della circoscrizione dell'autorità giudiziaria procedente (Cass., sent. n. 13587/09); ma nel caso *de quo* l'opponente ha di propria iniziativa deciso di non avvalersi del privilegio garantitogli dalla disposizione in commento, sopportando i costi di questo aggravio; in tal modo le finalità sottese alla norma non sono state violate e non si è configurato alcun *vulnus* al diritto di difesa avversario, come si evince dal deposito della comparsa di costituzione e risposta prima della data di udienza fissata nell'atto di citazione.

Se ne conclude che l'atto di citazione in opposizione, *ab origine* viziato da nullità della notifica, è da considerarsi ora valido per effetto della sanatoria della nullità; si tratta di un principio estensibile ad ipotesi analoghe (atto di citazione in appello ad es.) per identità di *ratio*.

P.O.M.

Rigetta l'eccezione di inammissibilità della spiegata opposizione a Decreto Ingiuntivo e rinvia all'udienza del 10.07.14 per l'ulteriore corso della causa.

Nocera Inferiore

05.12.13

IL GIUDICE
Dr. Gustavo Danise